

(N. 2050)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(MARCORA)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(ROGNONI)

col **Ministro della Sanità**

(ALTISSIMO)

e col **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1982

Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge prevede una disciplina finalizzata a due scopi.

Il primo, al quale si riferiscono gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, consiste nel ridurre le importazioni dall'estero del malto d'orzo; infatti il fabbisogno complessivo per la produzione di birra è di 1.100.000 quintali annui, dei quali il 28 per cento, pari a 300 mila quintali, viene importato dall'estero.

Aumentando, nella produzione, dal 25 per cento al 35 per cento il contenuto di cereali

diversi dal malto d'orzo (come il riso e il mais che sono abbondantemente reperibili sul mercato interno), si riduce l'importazione dall'estero di circa 135.000 quintali, con conseguente minor esborso valutario di circa sette miliardi.

Peraltro, portando al 35 per cento l'utilizzo dei cereali non maltati, si migliora in modo del tutto naturale la stabilità chimico-fisica della birra in bottiglia, barattoli e fusti.

Inoltre il carattere della birra tende a diventare più « secco », ed è noto che le birre secche sono più apprezzate dai consumatori di Paesi a clima temperato, come l'Italia.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Da segnalare che l'uso di amido da cereali è ammesso nella preparazione della birra in tutte le legislazioni comunitarie, fatta eccezione della Repubblica federale tedesca, che, tuttavia, dovrà adeguarsi a seguito della nota sentenza della Corte di giustizia concernente il « Cassis » di Digione.

La seconda finalità (alla cui realizzazione mira la disciplina dettata dall'articolo 3) concerne la riduzione dei consumi energetici e la protezione dell'ambiente.

Per ottenere risparmi di energia e di materie prime nella fase di distribuzione nonché un minor degrado ecologico, quale oggi dovuto ai contenitori usati e non riutilizzati, è necessario incrementare la quantità delle bottiglie che possono essere nuovamente riempite (vuoti a rendere) e diminuire la quantità dei vuoti a perdere.

Tuttavia il problema non può essere affrontato in termini drastici, ignorando consolidati metodi distributivi e la propensione alla scelta dei vuoti a perdere da parte di dettaglianti e consumatori. Ciò premesso, va notato che tra i settori alimentari è stata riscontrata la disponibilità dell'industria della birra ad affrontare la problematica in discorso: e infatti i produttori italiani della birra già da anni utilizzano bottiglie unificate ed hanno volontariamente concluso un accordo per la applicazione della cauzione sui vuoti a rendere al fine di incentivarne la restituzione e, conseguentemente, il riutilizzo.

Tali accordi volontari non sono da soli sufficienti ad incrementare la vendita di birra in contenitori riutilizzabili e pertanto appare necessario predisporre legislativamente idonee misure.

Dal canto suo la Comunità economica europea lascia alla discrezionalità degli Stati membri l'individuazione delle misure più ido-

nee al raggiungimento degli obiettivi suddetti.

In questa situazione, si è ritenuto opportuno, allo scopo di incoraggiare e sostenere le iniziative già in atto, coerenti con gli obiettivi prefissati, di imporre, con il presente disegno di legge, la vendita di birra nei pubblici esercizi (alberghi, ristoranti, bar, pizzerie, tavole calde e simili) solo se contenuta in recipienti riutilizzabili.

Questa operatività settoriale è suggerita dalla considerazione che il canale di commercializzazione prescelto non risentirà, in alcun modo, della disciplina prevista: infatti nei pubblici esercizi il prodotto viene normalmente consumato sul posto e di conseguenza l'acquirente non ha alcun interesse alla scelta del vuoto a perdere ma ha, viceversa, interesse a non vedere caricato sul prezzo il costo del contenitore.

Contemporaneamente alla proibizione della vendita di birra in vuoti a perdere nei pubblici esercizi si è ritenuto necessario prevedere l'obbligo della cauzione delle bottiglie a rendere a tutti i livelli della loro commercializzazione, in modo da sollecitare la restituzione delle bottiglie stesse per poterle così riutilizzare.

Tra i vari tipi di birra è prevista anche quella « analcolica ».

Il presente disegno di legge è così predisposto:

nell'articolo 1 è previsto l'aumento della percentuale di cereali, che passa dal 25 per cento al 35 per cento;

nell'articolo 2 si ha l'inclusione della birra analcolica tra i tipi di birra già disciplinati;

nell'articolo 3 sono regolati la vendita della birra nei pubblici esercizi e l'uso delle bottiglie sottoposte a cauzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, è sostituito dal seguente:

« Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento, con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, ovvero con amido di cereali fino alla percentuale massima del trentacinque per cento calcolato sul peso complessivo del cereale impiegato ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« La denominazione "birra" o "birra normale" è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore ad undici (11).

La denominazione "birra speciale" è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a tredici (13).

La denominazione "birra doppio malto" è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a quindici (15).

La denominazione "birra analcolica" è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a tre (3) e non superiore a otto (8).

La denominazione del tipo di birra in relazione al grado saccarometrico deve essere riportata, anche a mezzo di etichetta, sui recipienti che la contengono ovvero sui tappi ».

Art. 3.

Dopo il secondo comma dell'articolo 23 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come

modificato dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nei bar, ristoranti, alberghi ed altri esercizi simili la birra è venduta solamente in bottiglie riutilizzabili ovvero mediante spillatura da recipienti.

Le bottiglie riutilizzabili sono sottoposte a cauzione in tutte le fasi della loro commercializzazione secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro centoventi giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto deve essere precisato che l'importo della cauzione non deve superare il valore commerciale delle bottiglie e viene incamerato dal fornitore nel caso di mancata restituzione del vuoto; inoltre, lo stesso decreto deve prevedere che la somma versata in cauzione venga depositata, tranne nella fase di vendita al minuto, in conto bancario i cui interessi spettano all'acquirente.

Sulle bottiglie, indicate nel comma precedente, o sulle etichette appostevi, deve essere impresso il simbolo "R" ovvero la dicitura "bottiglia soggetta a cauzione" o dicitura equipollente ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, le quali entrano in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione.